

all'unanimità

ESPRIME PARERE che.

1. il revisore delle Centrali cooperative, svolgendo un'attività sostanzialmente e formalmente istruttoria, non avendo poteri autoritativi e certificativi, non possa essere qualificato "pubblico ufficiale";
2. il revisore delle Centrali cooperative possa essere definito "incaricato di pubblico servizio".

IL SEGRETARIO

Rossella Vittori

IL PRESIDENTE

Cludio Hauri Wapoli



Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATO nella seduta del 15.6.1995 il quesito concernente la proposta di ricorso al Tribunale per la nomina di un liquidatore giudiziario ai sensi dell'art. 2450 c.c. - III comma - da parte di commissario governativo nominato ai fini e per gli effetti dell'art. 2543 c.c.:

UDITA la relazione dell'avv. Belli:

CONSIDERATO, come riferito dal relatore, che il Commissario Governativo, nominato ai sensi dell'art. 2543 c.c., sostituisce in toto gli amministratori ordinari subentrandone nei compiti e nelle competenze quale affidatario della "gestione della società" con i più vasti poteri, ma soprattutto con il fine di ricostituire l'Amministrazione ordinaria;

RITENUTO quindi che, ai fini di corretta "gestione" societaria curata dal Commissario, il deposito dei bilanci effettuato nell'ambito dei surriferiti poteri sostitutivi è sicuramente da ritenersi atto meramente dovuto in esecuzione dei compiti d'istituto;

RILEVATO, in conseguenza, la non ricorrenza nel caso di specie dell'ipotesi prevista e disciplinata al punto 3 dell'art. 2448 c.c. (impossibilità di funzionamento e continua inattività dell'assemblea, organo non più esistente) mentre ricorre il presupposto di cui all'art. 2544 c.c., in quanto il suddetto deposito del bilancio, quale atto dovuto, non può essere ritenuto attività di gestione vera e propria:

all'unanimità

ESPRIME PARERE

che non ricorre l'applicabilità dell'art. 2450 III comma c.c. - che autorizza la richiesta al Presidente di un commissario liquidatore - nell'ipotesi in cui il Commissario Governativo nominato ai sensi dell'art. 2543 c.c. abbia compiuto atti di gestione o depositato i bilanci nell'adempimento di compiti riservati ai sostituiti amministratori. In conseguenza, deve procedersi allo scioglimento della società per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 c.c. per la parte che dispone lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite.

Tale disposto si applica anche nelle ipotesi in cui le cooperative di fatto non operano da lungo tempo, oppure quando non sia stato possibile rintracciare un numero significativo di soci, nonché nel caso di prolungata inattività degli organi sociali senza che sia possibile il loro rinnovo.

IL SEGRETARIO

Passella Vittorio

IL PRESIDENTE

Chi. Pittouci d'ap. km



*Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta del 15.6.1995 la richiesta di parere in merito alla approvazione delle modifiche statutarie della "COOP STRADE" - Consorzio Interprovinciale fra Cooperative di Produzione e Lavoro" con sede in Forlì, concernenti gli artt. 2,3,5,6,8,9,13,18,20,23,24,27,28,30,31,33,34,35,36,37,39 e 40 dello Statuto, deliberate con assemblea straordinaria dei delegati in data 5.7.1993, nonché dell'art. 32 e dei suddetti artt. 5 e 34 a seguito dei rilievi formulati dal Ministero del Lavoro e P.S. con nota n. 1291 del 17.2.1994:

UDITA la relazione del dr. Tiberio:

TENUTO CONTO che il Ministero dei Lavori Pubblici ha già espresso il proprio parere favorevole a dette modifiche, ai sensi dell'art. 3 della legge 25.6.1909, n. 422, con nota n. 1725 del 3.10.1994:

all'unanimità

ESPRIME PARERE

favorevole all'approvazione delle modifiche allo Statuto della "COOP STRADE" - Consorzio Interprovinciale fra Cooperative di Produzione e Lavoro con sede in Forlì, apportate con assemblea straordinaria del 5.7.1993.

IL SEGRETARIO

Rossella V. H. S.

IL PRESIDENTE

Plinio R. H. S. V. S.



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta del 25-7-1995 la richiesta di parere dell'U.N.C.I., concernente il termine e le modalità di adeguamento degli statuti delle cooperative sociali di cui all'art. 12 della legge 381/91;

SENTITA' la relazione dell'Avv. Clio Bittoni;

PREMESSO che l'art. 12 della legge 381/91 consente alle società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore di detta legge, di adeguare i propri statuti alle disposizioni in essa contenute, con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria, purché detti adeguamenti intervengano entro il biennio successivo alla data di entrata in vigore della Legge 381/91;

- che il termine di cui all'art. 12 non impedisce la possibilità di adeguamento delle cooperative alla normativa prevista dalla legge 381/91, anche oltre il biennio stabilito dal citato articolo, pur non potendo tali usufruire della agevolazione prevista dallo stesso art. 12 (deliberazione di modifica per adeguare gli atti costitutivi adottata con le modalità e la maggioranza della assemblea ordinaria);

CONSTATATO che nel caso di specie le cooperative, pur avendo introdotto modifiche statutarie con assemblea ordinaria dopo la scadenza del biennio, hanno ottenuto l'omologazione dal Tribunale;

RITENUTO che l'organo competente ad accertare la legittimità delle modifiche statutarie è il Tribunale e non il Prefetto;

RILEVATO che la Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza 6.1.1981 n. 44, ha ritenuto che una cooperativa legalmente costituitasi, ha un diritto soggettivo alla iscrizione nel registro prefettizio, qualora abbia adempiuto agli oneri di documentazione ed in presenza dei requisiti dei soci come prescritto dall'art. 14 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577;

- che di conseguenza il decreto con il quale il Prefetto ordina l'iscrizione della cooperativa nel Registro Prefettizio ha natura di atto dovuto;

- che in tal senso questa Commissione ha precedentemente espresso parere nelle riunioni del 19.1.82, 12.4.88 e 12.6.91;

./...

ESPRIME PARERE,

con voto unanime che, avendo il Tribunale, organo competente ad accertare la legittimità delle modifiche statutarie, concesso l'omologazione, il Prefetto debba disporre l'iscrizione delle cooperative nel registro prefettizio, anche se le modifiche statutarie sono state apportate dopo la scadenza del biennio con assemblea ordinaria.

IL SEGRETARIO

Pissella Vittori

IL PRESIDENTE

C. L. H. H.



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATO nella seduta del 25 luglio 1995 il quesito relativo al contenuto delle convenzioni stipulabili dagli Enti locali con le cooperative sociali ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 381/91, con particolare riferimento alla necessità di prevedere, tra le clausole di tali convenzioni, l'applicazione del CCNL ai soci lavoratori e ai dipendenti delle imprese aggiudicatrici, al fine di evitare il meccanismo del massimo ribasso e di scegliere sulla base di criteri oggettivi, volti a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

UDITA la relazione del dr. Iengo;

VISTA la nota preparata dalla Divisione II della Direzione Generale della Cooperazione, la quale sottolinea puntualmente il contenuto delle norme disposte dall'articolo 9 della legge 381/91 (in particolare, il comma 2 stabilisce che "le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le PP.AA. che operano nell'ambito della regione, prevedendo specificatamente i requisiti professionali degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti") e dagli articoli 10 e 12 della legge regionale 7/94 dell'Emilia Romagna, la quale ha recepito le indicazioni formulate dalla legge nazionale;

CONSIDERATO che il Legislatore nazionale, nel disporre il rispetto delle norme contrattuali vigenti, quale contenuto tipico delle convenzioni adottabili dalle PP.AA., ha espresso chiaramente la volontà di qualificare le cooperative sociali come vere e proprie entità imprenditoriali, operanti sul mercato, ancorché gratificate da una disciplina di favore in considerazione delle finalità sociali che le stesse devono perseguire nello svolgimento delle loro attività;

RILEVATO che tutte le regioni, che hanno legiferato in materia di cooperazione sociale, hanno recepito, alla stregua dell'Emilia Romagna, l'indicazione contenuta nell'articolo 9 della legge 381/91;

TENUTO CONTO che le PP.AA., nello stipulare convenzioni con le cooperative sociali, hanno ricorso, in sede di aggiudicazione del servizio, quasi esclusivamente al criterio del massimo ribasso, secondo una logica - ormai prevalente in materia di appalti pubblici di servizi - fondata sulla necessità di garantire alle PP.AA. stesse il maggior risparmio possibile, ancorché incoerente con le disposizioni contenute nella legge 381/91 e nelle leggi regionali; ./. .

CONSIDERATO che l'adozione sistematica del criterio del massimo ribasso rende difficile, se non impossibile, alle cooperative sociali il rispetto delle norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro;

ESPRIME PARERE,

all'unanimità, che tra le clausole delle convenzioni, di cui agli articoli 5 e 9 della legge 381/91, sia necessario inserire tutti gli elementi oggettivi stabiliti dalle leggi regionali, compreso quello relativo all'applicazione del CCNL di settore.

IL SEGRETARIO

Rossella Vittori

IL PRESIDENTE

Chiellini



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATO nella seduta del 17 gennaio 1996 il quesito concernente quale provvedimento sanzionatorio possa essere adottato nei confronti di cooperative che non perseguano lo scopo mutualistico e non risultino iscritte al Registro Prefettizio, tenuto comunque conto che l'articolo 2544 c.c. prevede lo scioglimento per atto dell'Autorità qualora la cooperativa "non sia in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita";

UDITA la relazione del dr. IENGO;

CONSIDERATO che l'iscrizione di una società cooperativa al Registro Prefettizio non ha alcuna natura costitutiva, in quanto le finalità attribuite a tale istituto hanno, al contrario, carattere amministrativo e tributario;

TENUTO CONTO che l'iscrizione nel Registro Prefettizio - non potendo condizionare assolutamente la regolare costituzione di una cooperativa - costituisce "conditio sine qua non" per la fruizione di particolari agevolazioni tributarie e di altra natura, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge Basevi;

CONSIDERATO che la società cooperativa può quindi esistere anche in difetto dell'iscrizione al Registro prefettizio, configurandosi quest'ultima non come un obbligo, bensì come un onere per ottenere le agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla legislazione;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, degli articoli 2542 e ss. del codice civile, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, le cooperative che non abbiano proceduto alla iscrizione al Registro prefettizio non sono escluse dal regime di vigilanza previsto dalla legislazione vigente;

PRECISATO che la citata causale giustificativa del provvedimento di scioglimento, individuata nell'inciso dell'articolo 2544 c.c., si riferisce all'oggetto sociale e non allo scopo mutualistico della cooperativa. Ciò anche per rendere meno discrezionale il potere di scioglimento affidato all'Autorità governativa e, di conseguenza, legarlo a fattispecie il più possibile oggettive;

./...

ESPRIME PARERE,

all'unanimità, che le società cooperative, ancorché non iscritte al registro prefettizio, sono sottoposte al regime di vigilanza, così come disciplinato dalle fonti legislative sopra menzionate, in quanto obbligate al perseguimento dello scopo mutualistico, e sono pertanto destinatarie dei provvedimenti sanzionatori ivi previsti, in rapporto alla gravità delle irregolarità dalle stesse commesse. In particolare, escluso il provvedimento di cancellazione dal Registro Prefettizio, le sanzioni che possono essere comminate alle cooperative in esame sono quelle, previa diffida a sanare le irregolarità riscontrate, del commissariamento e dello scioglimento.

IL SEGRETARIO

Rosella Vittori

IL PRESIDENTE

Cioletti



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta del 17.1.1996 la richiesta di parere della Prefettura di Reggio Calabria, inviata a questa Commissione tramite la Divisione II del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, relativa alla iscrizione della Cooperativa sociale Selene, con sede in Melito Porto Salvo, nella sezione VIII del registro prefettizio, in quanto tale cooperativa non avrebbe operato chiaramente la scelta ai sensi della circolare 116/92 tra attività di cui alla lettera a) e b) dell'art. 1 della legge 381/91;

UDITA la relazione dell'avv. Clio Bittoni Napolitano;

PREMESSO che a tale proposito questa Commissione ebbe a rilevare, sia pure a maggioranza, la inopportunità di tale distinzione, sostenendo la legittimità per una stessa cooperativa di esercitare entrambe le attività;

RILEVATO:

- che nel caso di specie non sembra sussistere la commistione tra le due attività in particolare per quanto riguarda i punti D) ed L), in quanto il punto D) prevede un reinserimento delle cosiddette "fasce deboli" non come soci della cooperativa stessa ed il punto L) configura la gestione da parte della cooperativa di attività volte all'inserimento degli assistiti, ma non gestita dagli assistiti stessi;
- che pertanto nel caso di specie non sembrano sussistere dubbi circa l'esercizio, da parte della cooperativa, delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91, in quanto emerge chiaramente che l'attività della cooperativa viene rivolta a soggetti che, per condizioni sociali e personali, sono considerati bisognosi di interventi socio sanitari ed educativi: tra questi soggetti non possono essere esclusi quelli previsti dall'art. 4 della legge stessa;

ESPRIME PARERE,

con voto unanime, per la iscrizione della cooperativa Selene nel registro prefettizio, Sezione cooperazione sociale.

IL SEGRETARIO

Rosella Iffori

IL PRESIDENTE

Clio Bittoni



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATO nella seduta del 28.2.1996 il quesito formulato dalla Confederazione Cooperative Italiane circa la portata applicativa dell'art. 10 della legge 381 dell'8.11.1991 sulla disciplina delle cooperative sociali;

UDITA la relazione dell'avv. Belli;

PRESO ATTO che la Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali - Assistenti Sanitari - Vigilatrici d'Infanzia - contesta la facoltà degli iscritti nell'ordine dei medici e nel collegio degli infermieri professionali di far parte nella qualità di soci cooperatori o di dipendenti delle società cooperative di produzione e lavoro ed iscritte nella Sezione VIII della Prefettura (cooperative sociali) adducendo che la legge 1815 del 23.11.1939, all'art. 2, vieta, a proposito dell'esercizio delle libere professioni intellettuali, di "costituire, esercitare, o dirigere", sotto qualsiasi forma diversa da quelle dello studio professionale associato, società, istituti, uffici, agenzie o enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o terzi, prestazioni di assistenza.

RITENUTO che tale assunto non può essere condiviso per i seguenti motivi:

1) l'art. 1 della legge 381 dell'8.11.1991 prevede al 1° comma, lett. c), che le cooperative sociali possono gestire i servizi socio-sanitari ed educativi;

2) l'art. 10 della legge 381/91 prevede espressamente che "alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23.11.1939, n. 1815";

e che, proprio per superare il divieto posto dall'art. 2 della legge 1815/1939, il legislatore ha disposto una deroga per le sole cooperative sociali:

ESPRIME PARERE.

con voto unanime, che gli esercenti attività di assistenza e consulenza possono essere soci o dipendenti delle cooperative costituite ai sensi della legge 381/91 e svolgere l'attività sia come società sia come liberi professionisti.

IL SEGRETARIO

Rossella Vittor

IL PRESIDENTE

Clivio Hain



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATO nella seduta del 28 febbraio 1996 il quesito formulato dalla Federazione Provinciale di Nuoro della Lega Nazionale Cooperative e Mutue circa la legittimità del comportamento della Prefettura di Nuoro in merito alla necessità della modifica statutaria nel caso in cui le cooperative di produzione e lavoro chiedano l'iscrizione al registro prefettizio come cooperative ammissibili ai pubblici appalti quando gli statuti non lo prevedono esplicitamente:

UDITA la relazione del dr. Tiberio:

VISTO l'art. 22 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 e successive modifiche nel punto in cui disciplina l'iscrizione nei registri prefettizi delle cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti;

RILEVATO che il Ministero del Lavoro e P.S. fin dalla "piccola riforma" del 1971 ha ritenuto che l'iscrizione al registro prefettizio come cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti sia subordinata al fatto che nell'atto costitutivo o nello statuto sociale risulti espressamente dichiarato l'intendimento di concorrere ad appalti pubblici;

VISTO il proprio parere del 15 dicembre 1992 con cui si richiede, ai fini dell'iscrizione al registro prefettizio, la previsione fra le attività dell'oggetto sociale l'assunzione di appalti pubblici:

ESPRIME PARERE.

con voto unanime, che ai fini dell'iscrizione nei registri prefettizi delle cooperative di produzione e lavoro quali cooperative ammissibili ai pubblici appalti sia necessario prevedere nell'atto costitutivo o nello statuto il proposito di partecipare ai pubblici appalti.

La Commissione rileva inoltre che la richiamata disposizione dell'art. 22 non appare più conforme alla attuale realtà socio-economica del movimento cooperativo per il requisito numerico minimo di 15 soci dallo stesso previsto ed auspica quindi la sollecita adozione di un provvedimento legislativo che comporti l'abrogazione della norma in questione.

IL SEGRETARIO

Rossella Vittori

IL PRESIDENTE

Giulio Ianni



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta del 28.2.1996 e del 15.5.1996 la richiesta di parere concernente la competenza a vigilare sulla gestione commissariale di una società cooperativa trasferitasi fuori dal territorio di una Regione a statuto speciale, formulata dalla Divisione V della Direzione Generale della Cooperazione a seguito di un quesito pervenuto dalla Direzione Regionale del Lavoro, della Cooperazione e dell'Artigianato della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia:

TENUTO CONTO di quanto osservato al riguardo nell'ambito della riunione del Comitato Centrale per le Cooperative che ha avuto luogo in data 20.3.1996 alla presenza dei rappresentanti delle Regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e della Provincia Autonoma di Trento;

UDITA la relazione del dr. TIBERIO:

RITENUTO opportuno che le questioni derivanti dal trasferimento di sede sociale da parte di cooperative sottoposte al provvedimento di gestione commissariale dal territorio di una Regione a statuto speciale a quello di un'altra Regione, sia ordinaria che a statuto speciale, debbano essere risolte attraverso contatti diretti tra le amministrazioni interessate:

ESPRIME PARERE,

con voto unanime, che le questioni conseguenti al trasferimento della sede sociale di società cooperative nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 cod. civ. da una Regione a statuto speciale ad un'altra Regione, ordinaria o a statuto speciale, debbano trovare soluzione tramite contatti diretti tra le amministrazioni interessate. Auspica che in tal senso le competenti amministrazioni delle Regioni a statuto speciale ed il Ministero del Lavoro e P.S. concordino la prassi più idonea a risolvere tempestivamente i problemi derivanti dal trasferimento di sede delle cooperative commissariate.

IL SEGRETARIO

Rosello Vittori

IL PRESIDENTE

Clivio



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA, nella seduta del 28 febbraio 1996, la richiesta di parere in merito alla approvazione ministeriale delle modifiche allo statuto sociale della Lega Nazionale Cooperative e Mutue;

UDITA la relazione del dott. TIBERIO;

PRESO ATTO che il 34° Congresso Nazionale della predetta Associazione, tenutosi in Roma nei giorni dal 6 all'8 marzo 1995, ha deliberato alcune modifiche allo statuto sociale;

RITENUTO che le modifiche apportate sono conformi alla legislazione vigente e non pregiudicano, in alcun caso, i presupposti che hanno determinato il riconoscimento giuridico della predetta Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,

con voto unanime, alla approvazione ministeriale delle modifiche statutarie deliberate dal 34° Congresso Nazionale della Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

IL SEGRETARIO

Rossella Vittoria

IL PRESIDENTE

Clivio Pittore



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATI nelle sedute del 28 febbraio e del 15 maggio 1996 i due quesiti formulati dalla Divisione V della Direzione Generale della Cooperazione in merito alla legittimità della prassi contrattuale in uso presso alcune società cooperative edilizie di richiedere il recesso dalla qualifica di socio contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di assegnazione in proprietà dell'alloggio;

UDITA la relazione del dr. LATELLA:

TENUTO CONTO che le cooperative di edilizia abitativa hanno caratteristiche specifiche proprie, anche se sono in ogni caso tenute ad operare nel rispetto dei principi fondamentali della cooperazione ed in particolare dei principi mutualistici. Lo scopo principale (e spesso unico) dei soci delle cooperative di edilizia abitativa è quello di costruirsi un'abitazione: conseguito questo scopo il loro interesse a rimanere in cooperativa diminuisce di molto, oppure viene meno del tutto, per cui i soci decidono se continuare a tenere in vita la cooperativa per svolgere altre attività, con finalità mutualistiche previste dallo statuto, oppure scioglierla:

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione non può decidere di condizionare l'assegnazione in proprietà degli alloggi con rogito notarile al contestuale recesso dal socio.

E ciò indipendentemente da eventuali rimborsi IVA e da probabili riscossioni di crediti vari, per i quali i soci, già assegnatari, hanno sempre diritto di restituzione e possono tutelare i propri interessi in qualsiasi momento anche se non fanno più parte della compagine sociale:

CONSIDERATO inoltre che il Consiglio di Amministrazione deve rendere conto in assemblea delle poste contabili rimaste in sospeso, anche dopo l'atto notarile di assegnazione e sottoporre il piano completo di riparto dei costi e ricavi di cui sia ragionevolmente quasi certa l'effettiva regolarizzazione anche in futuro:

RITENUTO che è nello spirito della mutualità e nell'interesse di quanti aspirano a diventare soci di una cooperativa per costruirsi un'abitazione che una volta conseguito lo scopo venga ceduto il passo ad altri soci che ancora devono soddisfare l'esigenza di un alloggio, nella piena tutela dei diritti di tutti.

./...